



Oggetto: Richiesta convocazione al tavolo di discussione del decreto attuativo del D.lgs.81/08.

La scrivente organizzazione sindacale, in riferimento al D.Lgs 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" è venuta a conoscenza dell'esistenza di una bozza dei decreti attuativi in procinto di essere emanati entro la seconda decade di ottobre 2010 e riguardanti il Dipartimento della Protezione Civile, il Volontariato di Protezione Civile e tutti quei soggetti previsti all'art.3 comma 3bis del D.Lgs. in parola più avanti elencati.

Nello specifico il Testo Unico su richiamato prevede che nei riguardi "...del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, ...delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione."

Oltre a ciò l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che "Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio ". Il successivo comma 2 indica, poi, una serie di attività per le quali le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 devono essere applicate "...tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative" demandando al Governo la loro individuazione con appositi decreti ministeriali come già accennato applicati entro il limite temporale del 31 dicembre 2010.

Inoltre, ai fini della determinazione delle regole di applicazione della normativa in parola, il Legislatore indica espressamente quali siano le parti del "Volontariato" oggetto della normativa di cui sopra, e cioè: le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i volontari della Croce rossa italiana, i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, i volontari di cui alla L. 1 agosto 1991, n. 266 e i volontari che effettuano servizio civile. La scrivente OS, non avendo potuto accedere alla consultazione delle bozze del provvedimento più volte citato in via preventiva al fine di esprimerne un legittimo parere, ritiene necessaria, prima della sua definitiva applicazione, la convocazione delle parti sociali e di tutti i soggetti destinatari del provvedimento.

Si resta in attesa di urgente riscontro.
Il Segretario Nazionale FP CGIL

Antonio Crispi